

Codice A1816B

D.D. 1 settembre 2020, n. 2276

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNP0508 _CNA546 - Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2189 del 12/11/2010) per occupazione area di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) nel Comune di Alba (CN) Richiedente: Ditta E



ATTO DD 2276/A1816B/2020

DEL 01/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNP0508 _CNA546 – Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2189 del 12/11/2010) per occupazione area di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) nel Comune di Alba (CN)

Richiedente: Ditta EMMEBI srl - Alba (CN).

- Vista la domanda di rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2189 del 12/11/2010) per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) per il collegamento delle due aree produttive dello stabilimento in Località Viale dell'Industria nel Comune di Alba, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- Viste le autorizzazioni idrauliche P.I. n. 3383 rilasciata dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa Suolo di Cuneo in data 24/05/1995 e P.I. n. 4217 rilasciata con Determinazione n. 979/25.6 del 06/07/2005 dal Settore Decentrato OO.PP Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

- Preso atto della relazione di istruttoria redatta in seguito a sopralluogo del 27/01/2020 nella quale si conferma che lo stato dei luoghi corrisponde a quanto indicato sugli elaborati a corredo dell'istanza di rinnovo. Si ribadisce che l'area di pertinenza occupata ha una superficie pari a mq. 316,62 (map. 4 Foglio 20), e si prende atto che la superficie del ponte carrabile (map. 762 del Foglio 20 e map. 393 Foglio 21), dopo verifica effettuata, risulta pari a mq. 233,91 anziché mq. 220,00 come indicati in precedenza.

- Si da atto che la variazione della superficie del ponte non comporta un aumento del canone dovuto in quanto l'intervallo dell'area occupata rimane compreso nella stessa fascia di calcolo;

- Esaminata la documentazione progettuale a corredo dell'istanza di rinnovo e confermata la corrispondenza con quanto sopra descritto;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

di concedere alla Ditta Emmebi srl – Alba (CN), il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2189 del 1271172010) per occupazione area di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) nel Comune di Alba (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;

di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;

di stabilire che il canone annuo complessivo fissato per un importo pari a **€ 1.417,00 (millequattrocentodiciassette/00)** (indicato nella misura di €362,00 relativo alla pertinenza e di € 1.055,00 relativo al ponte carrabile) è soggetto a rivalutazione periodica, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

di dare atto che l'importo di Euro 1.417,00 (millequattrecentodiciasette/00) a titolo canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

di dare atto che, l'importo di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) a titolo di integrazione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1
IL DIRETTORE
Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema disciplinare rinnovo concessione occupazione demaniale – CNA546 – CNPO508

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 12/11/2010 Rep. N. 2189 relativa a quanto segue: occupazione area di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) per il collegamento delle due aree produttive dello stabilimento in Località Viale dell'Industria nel Comune di Alba, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ditta EMMEBI srl con sede in comune di Alba (CN).....(P.IVA 00291720043), nella persona del Sig. nato a in qualità di legale rappresentante della Ditta EMMEBI srl.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 12/11/2010 Rep. N. 2189 relativa a quanto segue: occupazione area di pertinenza idraulica del Torrente Riddone, in sponda sinistra in Località Viale Industria nel Comune di Alba (mq. 316,62 ad uso industriale) e occupazione demaniale di servitù con ponte carrabile (mq. 233,91) sul Torrente Riddone (tratto naturale) per il collegamento delle due aree produttive dello stabilimento in Località Viale dell'Industria nel Comune di Alba , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

Il rinnovo della Concessione Rep. N. 2189 del 12/11/2010 per l'utilizzo del demanio idrico con una

pertinenza e una servitù del Torrente Riddone di cui all'art. 1, viene rinnovata nei limiti delle autorizzazioni idrauliche P.I. n. 3383 rilasciata dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa Suolo di Cuneo in data 24/05/1995 e P.I. n. 4217 rilasciata con Determinazione n. 979/25.6 del 06/07/2005 dal Settore Decentrato OO.PP Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo.

Si prende inoltre atto della relazione di istruttoria redatta in seguito a sopralluogo effettuato in data 27/01/2020 e si conferma la superficie di mq. 316,62 relativa all'area di pertinenza (map. 4 Foglio 20) e si precisa che la superficie del ponte carrabile (map. 762 del Foglio 20 e map. 393 Foglio 21), dopo verifica effettuata, risulta pari a mq. 233,91 anzichè mq. 220,00 come indicato in precedenza. Il parere si intende accordato ai soli fini idraulici, nei limiti che competono al Settore e salvo i diritti di terzi con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

Il rinnovo della concessione Rep. N. 2189 del 12/11/2010 è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi

ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale e l'attraversamento con ponte carrabile in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone complessivo è fissato nella misura di Euro **1.417,00 (millequattrocentodiciassette/00)** (indicato nella misura di € 362,00 relativo alla pertinenza e di € 1.055,00 relativo al ponte carrabile). Si precisa che la rideterminazione della superficie del ponte non causa variazione di canone. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una

cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 2.834,00**

(duemilaottocentotrentaquattro/00). Si mantiene valido il versamento pari ad € 2.604,00 versato alla stipula del disciplinare di concessione Rep. N. 2189 in data 12/11/2010 e si prende atto dell'integrazione cauzione pari a € 230,00 versata in sede di rinnovo concessione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Ditta Emmebi srl in Alba. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe
